CAMERA DEI DEPUTATI N. 5334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, ARMELLIN, ANSELMI, MANCINI VINCENZO, CIMMINO, SAVIO

Presentata il 19 dicembre 1990

Modifica dell'articolo 1 ed interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 5 marzo 1990, n. 45, sono stabilite norme tese a consentire la ricongiunzione di periodi assicurativi relativi a persone che svolgano ed abbiano svolto la propria attività in diversi ambiti operativi, ivi compreso l'esercizio di libere professioni per le quali la protezione previdenziale è gestita da enti del settore. Si è, con tale norma, colmata una lacuna legislativa già evidente di per sé, ma il cui notevole rilievo si era maggiormente appalesato dopo che la facoltà di ricongiunzione era stata prevista per altre categorie, escludendo, però, i liberi professionisti.

L'approntamento e l'esame in sede legislativa della normativa concernente i liberi professionisti sono stati notevolmente ardui, poiché si è dovuto, sia pure per specifici aspetti, ricercare un *modus operandi* – se non unico, quanto meno uniforme – nel variegato campo delle molteplici forme previdenziali esistenti, le quali, anche laddove recentemente riformate, presentano tuttora multiformi caratteristiche dovute alle specifiche particolarità delle singole professioni, spesso risentendo ancora e necessariamente dei precedenti ordinamenti. Per tale difficoltà, in sede di attuazione di detta legge, sono emersi alcuni aspetti che richiedono ora un nuovo intervento legislativo che tenda ad assicurare quel trattamento perequativo perseguito specificatamente dalla legge in esame.

Ci si riferisce in particolare ai casi di titolari di pensione in forza di attività lavorative precedentemente svolte che, iscritti obbligatoriamente presso enti previdenziali per liberi professionisti, non

riescano a maturare i requisiti per la liquidazione di un ulteriore trattamento pensionistico o di altra prestazione che, comunque, possa costituire corrispettivo dell'apporto finanziario determinato dal versamento di contributi. Poiché non sembra ravvisabile un concetto solidaristico di mutualità, in tali casi, si verifica un arricchimento dell'ente, ritenibile indebito, e quindi un danno per l'iscritto, che ha sostenuto un onere tanto inutile quanto, spesso, notevolmente gravoso.

A parte queste considerazioni di carattere generale, è proprio la necessità di omogeneizzare i vari sistemi che richiede apposita normativa riferita a tutti gli enti gestori, proprio perché qualcuno di essi già prevede la possibilità che, al versamento di siffatti contributi consegua il diritto alla prestazione, pur se *una tantum*.

Oltre che in accoglimento delle richieste che pervengono da categorie professionali, il cui ordinamento previdenziale non consente la « utilizzazione » dei contributi in questione, la formulazione della presente proposta di legge costituisce l'accoglimento dell'auspicio, anzi del proposito, gia manifestato dalla XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, all'atto dell'approvazione, in sede legislativa, in data 25 luglio 1990, della proposta di legge atto Camera n. 490, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti ». Concordando sulla inopportunità – anche per evitare ulteriori indugi all'approvazione della legge in esame – di inserirvi norme che, specificamente per la categoria professionale in quel momento considerata, disciplinassero i casi di cui si sta trattando, la Commissione (anche tenendo presente che tale mancata previsione determinava l'opposizione, poi concretizzatasi in astensione, da parte di un gruppo politico) formulò l'intento di pervenire ad iniziativa che facesse giustizia nei confronti di tutti i liberi professionisti.

Da qui la proposta che presentiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione, in un testo che necessariamente ha caratteristiche di norma « quadro », demandando ai vari enti l'eventuale adozione di norme di armonizzazione e di equilibrio finanziario da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa di vigilanza.

Il disposto si concretizza, in primo luogo, nella sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 45 del 1990 per prevedere per il libero professionista, già titolare di trattamento pensionistico, che al compimento dell'età minima, stabilita dall'ente presso il quale è attualmente iscritto, per la liquidazione della pensione o alla cessazione della iscrizione, non abbia maturato tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia, la facoltà di ottenere in alternativa:

1) se consentito dalla normativa dell'istituto erogatore della pensione già in godimento, la ricongiunzione dell'ulteriore periodo assicurativo maturato, con conseguente riliquidazione della pensione attuale ovvero la concessione di un supplemento di pensione. Nel caso di cessazione la facoltà può essere esercitata nel termine di un anno. Non è fissata, invece, scadenza per il caso di raggiungimento dell'età minima pensionabile, dato che l'iscritto può avere interesse a maturare ulteriore anzianità per tendere al conseguimento del diritto a pensione o, comunque, a migliore trattamento.

In forza del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 45 del 1990, resta comunque a carico del richiedente l'importo risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la relativa copertura assicurativa e le somme trasferite;

2) una rendita vitalizia commisurata ai contributi soggettivi versati, a condizione che tali contributi assommino almeno a cinque volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data della richiesta ed a condizione, altresì, che l'iscritto abbia compiuto l'età minima stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia. Sia per il calcolo della rendita, che per il rimborso di cui al successivo numero 3), devono essere presi in consi-

derazione esclusivamente i contributi soggettivi, escludendosi quelli oggettivi che rientrano specificamente nel concetto di solidarietà mutualistica e, quindi, anche agli effetti di cui trattasi, non possono essere ritenuti provenienti dal patrimonio personale dell'iscritto: tanto più che non deve essere sottovalutata la circostanza che trattasi di persone che già godono di trattamento pensionistico.

È necessario, nella circostanza, definire che contributi soggettivi devono essere considerati quelli corrisposti dall'iscritto ed a suo completo carico, in quanto, nei vari ordinamenti previdenziali interessati da questa legge, non ovunque ed in ogni caso è esplicitata la natura soggettiva od oggettiva dei contributi: in tale ipotesi è demandato agli enti il compito di analisi e di individuazione da effettuare con proprio provvedimento, sottoposto all'approvazione dell'autorità governativa di vigilanza.

La facoltà di richiedere la riliquidazione o il supplemento di pensione di cui al numero 1) o il rimborso dei contributi di cui al numero 3) può essere esercitata, in base all'articolo 7 della legge n. 45 del 1990, dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato; per la rendita vitalizia è precisato, nel punto in esame, che valgono nei confronti dei superstiti la misura e le condizioni previste nell'ordinamento dell'ente erogatore. Viene stabilito, inoltre, che la misura della rendita vitalizia annua è pari all'otto per cento dell'ammontare dei contributi soggettivi versati, da rivalutarsi in base alla normativa dell'ente, o, in mancanza di normativa, in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT. Per equità, viene previsto un tetto massimo della rendita, attestandolo su importo non superiore a due annualità della pensione minima di vecchiaia, in atto nell'ente alla data della domanda e da adeguarsi alle eventuali rivalutazioni di detta pensione minima. Quasi in contrapposto all'apposizione di un tetto massimo, viene stabilito che, nel caso di cessazione dovuta a sopravvenuta inabilità od a decesso, verificatisi anteriormente all'età pensionabile, la somma a base del calcolo per la determinazione della misura della rendita è incrementata dell'interesse composto del cinque per cento per il periodo dalla data dell'ultimo versamento fino alla data di compimento dell'età medesima.

Il tasso dell'otto per cento per la determinazione dell'importo della rendita in base ai contributi versati è tratto da tabella di calcolo di vitalizio a fronte di capitale costituito da contributi assicurativi;

3) il rimborso dei contributi soggettivi versati, i quali, ove il relativo ordinamento non contenga idonea previsione, devono essere maggiorati dell'interesse composto del cinque per cento, ritenendosi tale percentuale equa a fronte della particolarità di tale erogazione.

Inoltre, si è ravvisata la necessità di precisazioni, a modo di interpretazione autentica, al disposto dell'articolo 8 della legge n. 45 del 1990 che, nella lettera, evidentemente è andato ben oltre e diversamente dall'intento per il quale sostanzialmente è stato concepito. Ciò – come si è accennato in premessa – è stato determinato dalla variegazione e dalla difformità degli ordinamenti nell'ambito dei quali il disposto va applicato. Tale articolo esclude la possibilità, per coloro che esercitano facoltà previste dalla legge n. 45 del 1990, di avvalersi delle norme degli articoli, ivi citati, delle leggi concernenti la previdenza forense, quella per gli ingegneri ed architetti, quella per i geometri e quella per i dottori commercialisti. Detto diniego deve riferirsi, secondo lo spirito della norma, alla possibilità di richiedere la restituzione dei contributi una volta che gli stessi siano stati trasferiti presso l'ente il cui ordinamento, a differenza di quello di provenienza, ne preveda la « libera » restituibilità. Ma gli articoli citati, pur essendo tutti intitolati « Restituzione dei contributi », recano anche altre disposizioni, il ricorso alle quali chiaramente non si intendeva interdire a coloro che si avvalgono delle facoltà di cui alla legge in esame. Ad esempio, tutti detti articoli contemplano e regolano la

ipotesi di reiscrizione; per i dottori commercialisti è prevista una norma particolare concernente il diritto a pensione, al sessantacinquesimo ed al settantesimo anno di età o in caso di morte, per coloro che cessino dall'iscrizione dopo trenta o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione e non abbiano chiesto la restituzione dei contributi ovvero che, avendola ottenuta, riversino il relativo importo. È evidente che sarebbe del tutto iniquo privare di tali possibilità coloro che, anche se minimamente, si siano avvalsi delle norme le quali consentono la ricongiunzione. Peraltro, proprio a motivo della molteplicità degli ordinamenti, ai fini di una generalizzata applicazione del principio, sembra proficuo che la norma di legge enunci il criterio, lasciando alla cura e responsabilità degli enti, sotto la vigilanza della competente autorità governativa, di adeguare il proprio ordinamento alla stessa norma quadro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è sostituito dal seguente:

« 5. Il libero professionista titolare di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, al compimento dell'età minima prevista dall'ente presso il quale è iscritto o alla cessazione dell'iscrizione presso l'ente medesimo senza aver maturato tutti i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, può ottenere, a domanda, in alternativa:

a) ove consentito dalla normativa dell'istituto erogatore del trattamento previdenziale in atto, la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato per la conseguente riliquidazione del trattamento in essere in base alla ulteriore anzianità conseguita o per la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla contribuzione trasferita. La facoltà di ricongiunzione, nel caso di cessazione, può essere esercitata non oltre un anno dalla cessazione stessa;

b) una rendita vitalizia commisurata ai contributi soggettivi versati, intendendo, per tali, quelli corrisposti dall'iscritto a suo completo carico;

c) il rimborso dei contributi soggettivi versati, intesi anch'essi come previsto alla lettera *b)*. Ove la restituzione non sia già prevista e regolata, sugli importi da rimborsare è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti e fino alla data di presentazione della domanda, ovvero, in caso di cessazione, fino alla data di tale evento ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 45 del 1990, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. La rendita vitalizia di cui alla lettera *b)* del comma 5 è corrisposta dopo il compimento dell'età minima prevista ai fini della pensione di vecchiaia, sempre che l'iscritto abbia versato contributi soggettivi pari ad un totale di almeno cinque volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data della richiesta. La rendita, reversibile ai superstiti nella misura ed alle condizioni previste dall'ordinamento dell'ente erogatore, è pari annualmente all'otto per cento della somma di tutti i contributi soggettivi versati e rivalutati in base alla normativa dell'ente. Detta rivalutazione, ove non contemplata, deve essere operata in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT. L'ammontare della rendita stessa non può comunque superare l'importo di due annualità della pensione minima diretta di vecchiaia, in atto nell'ente alla data della domanda, e deve essere adeguato alle eventuali rivalutazioni di tale pensione minima.

5-*ter*. Nei soli casi in cui l'iscrizione sia cessata per inabilità o per decesso, anteriormente all'età pensionabile, la somma a base del calcolo di cui al comma 5-*bis* è incrementata dell'interesse composto del cinque per cento per il periodo dalla data dell'ultimo versamento fino alla data di compimento dell'età medesima.

5-*quater*. Gli enti adottano i provvedimenti e le iniziative necessarie sia a garantire l'equilibrio finanziario della loro gestione sia ad adeguare e ordinare, ove necessario, i propri sistemi normativi alle previsioni di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, restando escluso qualsiasi onere a carico dello Stato. In particolare, gli enti, ove le rispettive normative non contengano esatta e completa individuazione dei contributi soggettivi e di quelli oggettivi, provvedono a definirla sulla base dei princìpi di cui alle lettere *b)* e *c)* del

comma 5, adottando proprio provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa di vigilanza ».

ART. 2.

1. L'esclusione, stabilita all'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, dall'applicazione delle norme di cui agli articoli di legge ivi citati, per i soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla legge stessa, deve intendersi limitata, per tutti i liberi professionisti, al diritto di ottenere la restituzione di contributi trasferiti.